

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4181

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 2 agosto 1989 (Stampato n. 1392)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MAZZOLA, BERLANDA, COVI, MARIOTTI, RUFFINO

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'8 agosto 1989*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — È punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata chiunque non versa

all'Erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, se l'ammontare delle ritenute non versate nel periodo d'imposta è superiore a dieci milioni.

La punibilità è esclusa quando i versamenti, comprensivi degli interessi e della soprattassa di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, siano effettuati entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta ».

ART. 2.

1. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la disposizione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applica anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge ove il versamento sia stato eseguito o si esegua nel termine di novanta giorni da tale data. Se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.